

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Sede legale: Piazza Scipioni, 1 37051 Bovolone VR
Sede operativa: Via Foro Boario, 8 37051 Bovolone VR

ASSEMBLEA DI BACINO

Verbale della deliberazione n. 7

in data 13-06-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI ANGIARI

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di giugno alle ore 10:30, convocata dal Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita in Bovolone presso la Sede Municipale, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il dott. Marconi Claudio, Presidente del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lettera b) della Convenzione di Costituzione.

Il Presidente
F.to Marconi Claudio

Il Direttore
F.to Ballarin Alessandro

La presente deliberazione, come sopra pubblicata, sarà esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 c. 3 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE		NOMINATIVO
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	Presente	MARTINI
COMUNE DI ANGIARI	Presente	SPELTRA
COMUNE DI ARCOLE	Assente	
COMUNE DI BELFIORE	Presente	ALBERTI
COMUNE DI BEVILACQUA	Assente	
COMUNE DI BONAVIGO	Assente	
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	Presente	OCCHIALI
COMUNE DI BOVOLONE	Presente	CASAGRANDE
COMUNE DI CASALEONE	Presente	GOBBI
COMUNE DI CASTAGNARO	Assente	
COMUNE DI CEREA	Presente	FRANZONI
COMUNE DI CONCAMARISE	Presente	CORTIANA
COMUNE DI ERBE'	Assente	
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Presente	BELLANI
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	Presente	PERBELLINI
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Presente	POMINI
COMUNE DI LEGNAGO	Presente	MARCONI
COMUNE DI MINERBE	Presente	GIRARDI
COMUNE DI NOGARA	Presente	PASINI
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Assente	
COMUNE DI OPPEANO	Presente	GIARETTA
COMUNE DI PALU'	Assente	
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Presente	LEONARDI
COMUNE DI ROVERCHIARA	Presente	FREDDO
COMUNE DI SALIZZOLE	Assente	
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	Assente	
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	Presente	VINCENZI
COMUNE DI SANGUINETTO	Presente	ROSSIGNOLI
COMUNE DI SORGA'	Presente	SGRENZAROLI
COMUNE DI TERRAZZO	Assente	
COMUNE DI TREVENUOLO	Assente	
COMUNE DI VIGASIO	Assente	
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	Presente	TUZZA
COMUNE DI ZEVIO	Presente	CONTI
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	Presente	SEGANTINI

Il Presidente, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
"IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI
ANGIARI**

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 15.12.2017 ad oggetto: Determinazione sugli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nell'ambito del Bacino Verona sud" con la quale, tra l'altro :

a) si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli affidamenti in essere nei 39 Comuni del Bacino 32 dei quali serviti da società "in house providing" per complessivi 199.778 abitanti mentre i rimanenti 7 Comuni per un totale di 43526 abitanti da società private;

b) è stato stabilito di procedere ad un allineamento dei contratti in essere che registrano differenze di scadenze;

c) è stato suggerito ai Comuni serviti da società in house " *per il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti*" di procedere a cura dell'organo competente con una loro aggregazione in modo da pervenire alla unicità del gestore , garantendo sì facendo il perseguimento dei principi indicati nella legge regionale n. 52 del 2012;

d) si da espressamente atto che si è conclusa con esito favorevole l'istruttoria diretta ad accertare, tra l'altro, se in capo ad ESA-COM Spa sussistano i presupposti e condizioni previsti dagli art 5 del dlgs 50 del 2016 e art 16 del Dlgs 175 del 2016 per procedere nei confronti della stessa ad affidamenti diretti al di fuori dell'abito di applicazione del Dlgs 50 del 2016 (sussistenza del controllo analogo; assenza di partecipazione diretta di capitali privati; oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante) ;

e) è stata avviata istruttoria con il supporto della ditta Sintesi srl di Vigonza per la verifica dei presupposti per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti soli urbani nel Comune di Angiari in base all'art 192 del Dlgs 50 del 2016;

Dato atto che il Comune di Angiari è già socio di ESACOM spa e che il sevizio è svolto dalla società stessa;

Richiamata in merito alla sussistenza dei presupposti giuridici suddetti di cui al precedente capoverso lettera "d" la relazione del Direttore già agli atti e allegata alla deliberazione n. 19/2017 nonché il parere legale acquisito che qui si allegano sotto lettere A e B;

Atteso:

- che il Comune di Angiari è socio della società "in house" Esacom Spa dal 21/12/2004, insieme ad altri 12 Comuni appartenenti al Bacino Verona Sud ;

- che con nota 737 del 09.11.2017 indirizzata a ESA-COM Spa e al Comune di Angiari è stato chiesto alla Società di presentare la sua offerta per l'affidamento del servizio per un periodo di 12 anni, ossia sino al 2030, provvedendo in tal modo all'allineamento della scadenza della maggior parte dei contratti in essere, disposto dalla assemblea con delibera n. 19 del 2017, esplicitando le condizioni richieste dall'art 192 del Dlgs 50 del 2016;

- che il documento presentato da ESA-COM Spa al Comune di Angiari ed al Consiglio di Bacino prot. 768 in data 22/11/2017 per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Angiari è stato oggetto di disamina e approfondimento da parte di Sintesi srl concludendosi con la Relazione che si allega al presente provvedimento costituendone sua parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 34 del D.L. n.179 del 2012 (qui allegato lettera C);

Richiamato l'art 192, comma II, del Dlgs 50 del 2016 che recita “ *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”

Considerato:

- che la proposta in relazione al Comune di Angiari prevede un costo pro capite di € 109,71 abitante/anno IVA esclusa ed un costo pro tonnellata di rifiuto di € 266,00 €/ton iva esclusa ed un costo complessivo annuo pari ad € 249.472,92;
- che per quanto attiene al profilo della convenienza economica sono state effettuate analisi comparative tra i costi dell'offerta economica presentata da ESACOM spa con i benchmark territoriali di confronto rappresentati dai Comuni omogenei a livello nazionale ed in particolare a livello veneto, lombardo, emiliano-romagnoli prendendo a riferimento il costo per abitante (€/ab) e il costo per tonnellata conferita (€/ton);
- che per entrambi gli indicatori utilizzati i costi unitari risultanti dall'offerta economica presentata da ESA-COM spa per il Comune di Angiari sono **pressoché sistematicamente più convenienti o comunque in linea rispetto a tutti i benchmark omogenei di confronto;**
- che è per tanto attestata nella relazione di Sintesi srl **la congruità economica dell'offerta del gestore in house** ai sensi e per gli effetti dell'art 192 del Dlgs 50 del 2018 (cfr. paragrafi 2,4,5,6 e 7 della Relazione);
- che con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio è possibile affermare che l'offerta del gestore ESACOM spa si presenti **conveniente per la collettività** del Comune di Angiari (cfr esposizione analitica contenuta nel paragrafo 8 della Relazione di Sintesi srl);

Atteso:

- che l'affidamento del servizio ha luogo sino al 2030 e che conseguentemente le valutazioni di cui sopra sulla congruità, che valgono per l'offerta presentata da ESA-COM spa per il primo anno, nella definizione dei rapporti contrattuali con il gestore verranno garantite per gli anni successivi venendo previste chiare modalità di adeguamento prezzi, al fine di garantire la congruità per tutta la durata dell'affidamento (cfr sul Punto Relazione di Sintesi srl paragrafo 7 e Relazione finale del Direttore) ;
 - che a tal fine sono state condivise con il direttore della società in house, in apposito incontro, chiare modalità di adeguamento prezzi, al fine di garantire la congruità per tutta la durata dell'affidamento, prevedendo apposite norme contrattuali chiedendo riscontro a titolo di assenso con nota del 29.05.2018 prot. n. 404;
 - che con successiva nota del 5 giugno 2018, prot. n. 422, ESACOM spa ha prestato il suo assenso;
- Atteso, per altro verso, che depone poi a favore di mantenere la scelta di una forma di gestione in house la possibilità per le amministrazioni pubbliche, e per la collettività degli utenti dei servizi pubblici locali, di conseguire alcuni rilevanti vantaggi rispetto a forme di gestione esternalizzata, i.e. da parte di operatori privati ovvero a mezzo di una società mista pubblico-privato, quali in particolare:

- la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio rifiuti, comprese quelle che impattano sulla fruizione di altri servizi pubblici o privati;
- l'assenza di scopi di lucro in capo alla società in house garantendo quindi che i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti siano totalmente destinati alla copertura dei costi del servizio, e che ogni margine disponibile sia reinvestito nel miglioramento della qualità del servizio;
- i maggiori e più rapidi margini di intervento disponibili per l'ente affidante nei confronti di un gestore in house, rispetto ad un operatore privato, qualora emergessero criticità nella gestione del servizio, sia sotto il profilo economico, sia sotto altri profili, tra cui quello della tutela ambientale di lungo periodo riveste una particolare rilevanza nel settore dei rifiuti;
- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attuare, attraverso le forme di esercizio del controllo analogo, un pregnante monitoraggio sulla gestione complessiva della società in house, che rende più efficace anche l'attività di controllo del servizio e del relativo contratto di gestione;
- la fisiologica tendenza delle società in house, in quanto assoggettate al controllo analogo da parte degli Enti affidanti, a pervenire a composizioni bonarie delle possibili controversie;
- la maggior garanzia di continuità nel lungo termine della prestazione del servizio pubblico, particolarmente rilevante nel servizio rifiuti, che ai sensi del Testo Unico Ambientale richiede una durata minima di almeno 15 anni, per l'obiettivo contenimento, rispetto a gestioni affidate ad operatori privati, dei rischi di insolvenza o di altre forme di cessazione/ridimensionamento dell'attività;
- il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un'impresa affidataria o del partner privato di una società mista;

Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 192 comma I del Dlgs n.50 del 2016 si è provveduto ad inoltrare all'ANAC in data 14 marzo 2018 protocollo istanza ANAC 0023446 la domanda di iscrizione del Bacino Verona Sud, in relazione ad ESACOM spa, per quanto attiene all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti;

Richiamato l'art 34 comma XX del D.L. 18/10/2012 che recita *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

Preso atto della Relazione definitiva del Direttore, che si allega al presente provvedimento (allegato D) ;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49 del D.lgs 267 del 2000

Il Presidente dichiara aperta la discussione i cui interventi sono riportati nell'allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dichiarata chiusa la discussione il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione come sopra formulata, il cui risultato verificato dagli scrutatori è il seguente:

PRESENTI N.23 che corrispondono a 741,808 millesimi

VOTANTI N.23

ASTENUTI N.0

VOTI FAVOREVOLI N. 23

VOTI CONTRARI N. 0

DELIBERA

1) di approvare la Relazione definitiva del Direttore (allegato D) ai sensi e per gli effetti di cui all'art 34,comma XX, del D.l. 18/10/2012 in merito al servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Angiari provvedendo alla sua pubblicazione ai sensi di legge;

2) di affidare direttamente a ESACOM spa in house providing, per i motivi in premessa e negli allegati dettagliatamente illustrati, il servizio di raccolta trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Angiari sino al 2030 sulla base della proposta presentata al Comune di Angiari ed al Consiglio di Bacino in data 22/11/2017, dando specificamente atto che eventuali variazioni degli anni successivi dovranno aver luogo nei limiti e condizioni specificati nelle relazioni di SINTESI srl e del Direttore e che verranno specificati in apposita clausola del contratto di servizio, da stipularsi successivamente con il soggetto affidatario;

3) con separata votazione con il seguente esito:

PRESENTI N.23 che corrispondono a 741,808 millesimi

VOTANTI N.23

ASTENUTI N.0

VOTI FAVOREVOLI N. 23

VOTI CONTRARI N. 0

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di garantire il servizio essenziale di cui trattasi dall' 1 luglio 2018, senza soluzione di continuità

Allegato “A” alla deliberazione n. 7 del 13/06/2018

OGGETTO: VERBALE DELLA SEDUTA

OMISSIS*

I verbali verranno inseriti successivamente alla delibera con la data effettiva di sottoscrizione e di inserimento

*In attesa dello sbobinamento dei file audio registrati in seduta.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 06-06-2018

Il Responsabile Tecnico
F.to ZERBINATI GIANNI

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità giuridica**

Data: 06-06-2018

Il Direttore
F.to Alessandro Ballarin

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 06-06-2018

Il Direttore
F.to Alessandro Ballarin